







# REGOLAMENTO DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO PODERE PANTALEONE DI BAGNACAVALLO (Ravenna)

(ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.)

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 59 del 25/09/2012

Ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i. il presente Regolamento dell'Area di Riequilibrio Ecologico (A.R.E.) Podere Pantaleone:

- 1) è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione dell'Area di Riequilibrio Ecologico;
- 2) disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico e gli interventi necessari alla conservazione ambientale del territorio.

### PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Riferimenti normativi ed efficacia

- 1. Il presente Regolamento dell'Area di Riequilibrio Ecologico Podere Pantaleone, in Comune di Bagnacavallo (Sito di Importanza Comunitaria SIC IT4070024 "Podere Pantaleone" della Rete Natura 2000), ha vigore, ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i., all'interno del perimetro dell'Area di Riequilibrio Ecologico, istituita con deliberazione di Consiglio Provinciale N. 36 del 29.03.2011 e s.m.i..
- 2. Per l'ambito geografico di applicazione di cui all'atto istitutivo citato al comma 1, le presenti norme hanno effetto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.

#### Articolo 2 Finalità

Costituiscono finalità delle presenti norme:

- a) la tutela del biotopo e del patrimonio naturale, con particolare riferimento agli elementi a priorità di conservazione elencati all'articolo 9 commi 1, 2, 3, 4, 5;
- b) la promozione della conoscenza del patrimonio naturale ivi presente e delle identità storicoculturali rappresentate;
- c) la fruizione dell'area indirizzata alla scoperta e al godimento degli ambienti naturali;
- d) l'educazione ambientale;
- e) la ricerca scientifica.

#### Articolo 3 Articolazione delle norme

1. Le presenti norme si articolano come segue:

Parte Prima – Disposizioni generali

Parte Seconda – Norme urbanistico-edilizie e di tutela delle risorse

Parte Terza – Gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico

Parte Quarta – Fruizione dell'Area di Riequilibrio Ecologico

Parte Quinta – Disposizioni finali e transitorie

PARTE SECONDA: NORME URBANISTICO-EDILIZIE E DI TUTELA DELLE RISORSE

Articolo 4 Assetto edilizio ed infrastrutturale

- 1. All'interno dell'Area di Riequilibrio Ecologico è vietata l'edificazione di nuove costruzioni di qualunque genere e per qualsiasi uso, fatti salvi gli interventi di riqualificazione dell'edificio rurale presente all'interno dell'area e le opere connesse, ed eventuali strutture necessarie ad una migliore fruizione dell'area.
- 2. All'interno dell'Area di Riequilibrio Ecologico sono vietate:
- a) la realizzazione di nuova viabilità di qualunque tipo e a qualunque titolo;
- b) l'installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per la produzione e trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica;
- c) la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni;
- d) la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni;
- e) la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi;
- f) la realizzazione di scarichi;
- g) la realizzazione di impianti di illuminazione in grado di alterare la luminosità notturna.
- 3. E' ammessa la sola realizzazione di quelle opere ritenute idonee e necessarie dal Comune di Bagnacavallo, per la fruizione o per la gestione e conservazione dell'Area di Riequilibrio Ecologico, in esecuzione del provvedimento istitutivo.
- 4. Nelle aree limitrofe valgono le limitazioni previste dal PSC vigente e dalla normativa specifica in materia.

#### Articolo 5 Tutela del Patrimonio Naturale e Difesa del Suolo

- 1. Al fine di conservare l'integrità del biotopo, non sono ammesse modificazioni alla morfologia dei luoghi, alla copertura vegetazionale e al popolamento floristico e faunistico, a meno che non siano specificatamente previste per la gestione e conservazione dell'Area di Riequilibrio Ecologico o del Sito di Importanza Comunitaria, in esecuzione del provvedimento istitutivo e ritenute idonee e necessarie dall'Ente Gestore.
- 2. All'interno dell'Area di Riequilibrio Ecologico sono vietati:
- a) l'utilizzazione agricola, l'allevamento e il pascolo, fatta eccezione per l'apicoltura;
- b) qualunque forma di caccia (compreso l'addestramento di cani), pesca, raccolta di funghi, tartufi o altri prodotti del sottobosco;
- c) la raccolta, asportazione o danneggiamento di ogni specie vegetale e animale viva e morta (compresi fiori, semi, foglie o altre parti vegetali e compresi uova, nidi e tane), se non per fini scientifici, di eradicazione delle specie esotiche, di riequilibrio floristico o faunistico, purché previste, dal provvedimento istitutivo o dal Piano di Gestione del Sito e previo parere vincolante dell'Ente Gestore;
- d) l'introduzione e il rilascio di specie esotiche;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'accesso con mezzi a motore, se non per esclusivo uso di servizio;
- g) l'accensione di fuochi, compresi fuochi artificiali;
- h) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;
- i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzato per i fini di cui alla precedente lettera c);
- 1) l'installazione di discariche liquide o solide di qualsiasi tipo;

m) l'apertura di cave e miniere di qualsiasi tipo.

#### Articolo 6 Tutela del Bilancio Idrico

- 1. Il bilancio idrico dell'Area di Riequilibrio Ecologico per la conservazione dei propri habitat è influenzato da fattori esterni all'Area di Riequilibrio Ecologico stessa. Pertanto, tutti gli interventi e le operazioni che possono influire negativamente sulla qualità e quantità di apporto idrico superficiale e sotterraneo sono vietate, in ragione del fatto che l'Area di Riequilibrio Ecologico è inserita nel sito IT4070024 "Podere Pantaleone" della Rete Natura 2000, che permette, con lo strumento della valutazione di incidenza, un controllo dei fattori di minaccia operanti anche all'esterno dei siti stessi, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. L'Area di Riequilibrio Ecologico Podere Pantaleone è inserita in zona SIC.
- 2. Per la conservazione degli habitat dell'Area di Riequilibrio Ecologico, così come previsto dal PSC, è fatto divieto:
- a) di impermeabilizzare i canali e fossi nell'Area di Riequilibrio Ecologico e nell'area di rispetto prevista nel PSC;
- b) di deviare il corso dei canali e dei fossi nell'area citata al punto a), e, in caso di inderogabile deviazione per ragioni di sicurezza idraulica, di realizzare opere in grado di garantire il mantenimento dello stesso regime idraulico per l'Area di Riequilibrio Ecologico;
- c) divieto di costruire nuovi pozzi nell'area di rispetto prevista nel PSC.

# Articolo 7 Tutela delle Qualità Atmosferiche ed Ambientali

- 1. Per diminuire l'inquinamento atmosferico, il tasso di sostanze nocive di ricaduta e l'inquinamento acustico è vietata l'installazione di nuovi insediamenti produttivi e allargamento di quelli preesistenti nell'area di rispetto prevista nel PSC, in ragione del fatto che il biotopo è inserito nel sito IT4070024 "Podere Pantaleone" della Rete Natura 2000, che permette, con lo strumento della valutazione di incidenza, un controllo dei fattori di minaccia operanti anche all'esterno dei siti stessi, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- 2. Gli insediamenti agricoli confinanti con l'Area di Riequilibrio Ecologico, ricadenti nell'area di rispetto del PSC, in quanto preesistenti, devono svolgere la loro attività evitando anche la minima dispersione (deriva) di sostanze chimiche (concimi, antiparassitari, erbicidi, ecc.) in direzione del biotopo.
- 3. Lungo la rete stradale dell'area di rispetto del PSC, è vietata l'introduzione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne che per quelli a carattere informativo e/o scientifico dell'area.
- 4. E' vietato l'uso entro l'Area di Riequilibrio Ecologico di ogni tipologia di diserbanti, erbicidi, antivegetativi, anticrittogamici, insetticidi, rodenticidi e altre sostanze chimiche dannose per piante e animali, salvo interventi mirati contro le specie esotiche approvati dall'Ente Gestore.
- 5. E' fatto divieto di sorvolare l'Area di Riequilibrio Ecologico a quota inferiore a metri 1.000.

PARTE TERZA: GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Articolo 8 Gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico

- 1. La gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico è attuata dal Comune di Bagnacavallo o Ente Delegato, cui competono le seguenti funzioni:
- a) sorveglianza del territorio ed adempimenti connessi;
- b) interventi di controllo delle specie faunistiche sulla base di specifici piani, previo parere di ISPRA;
- c) approvazione del Programma di Gestione;
- d) attuazione del Programma di Gestione.
- e) vigilanza amministrativa;
- f) approvazione del Regolamento;
- g) realizzazione di opere ed interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
- h) esecuzione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
- i) promozione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale.
- 2. Al Comune di Bagnacavallo o Ente Delegato compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Area di Riequilibrio Ecologico e la redazione di un programma annuale o triennale dei lavori da eseguirsi. Tale programma, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, deve comprendere prioritariamente:
- a) sfalcio ed erpicatura parziale degli interfilari;
- b) controllo delle specie vegetali e animali infestanti;
- c) mantenimento del livello idrico dello stagno grande ad ovest;
- d) conservazione del sottobosco e arricchimento botanico di esso e del bosco.
- e) manutenzione ordinaria dei sentieri, dei percorsi e delle attrezzature per la fruizione;
- f) attività di educazione ambientale e valorizzazione della fruizione;
- g) monitoraggio e verifica dello stato di salute delle specie vegetali e animali e degli habitat;
- h) attività di vigilanza;
- i) mantenimento del campo coltivato a grano e segetali o realizzazione e mantenimento di prateria naturale tra lo stagno grande ad ovest e i filari alberati del vecchio podere.

# Articolo 9 Habitat e specie prioritarie e specie da eradicare

- 1. La gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico è attuata con la prioritaria finalità di conservare, mediante interventi gestionali volti alla conservazione e all'aumento di superficie occupata nonché con interventi di restauro ambientale, i seguenti habitat con riferimento alla Dir. 92/43 CEE:
- "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition";
- "Stagni temporanei mediterranei" (prioritari);
- "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee" (prioritari);
- "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile";
- "Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur";
- "Foreste mediterranee alluvionali, con *Populus alba, Fraxinus oxycarpa, Ulmus minor* e altre specie"
- 2. La gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico è attuata con la prioritaria finalità di conservare le seguenti specie vegetali:
- Tulipa sylvestris;
- Gladiolus italicus;
- Cvanus segetum:
- Eranthis hyemalis;
- Scutellaria hastifolia;
- praterie di Aristolochia rotunda;

- praterie di *Rumex* sp.;
- Euphorbia palustris;
- Marsilea quadrifolia;
- Butomus umbellatus;
- Leucojum aestivum.
- Typha minima;
- Trapa natans;
- Nymphaea alba.
- 3. La gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico è attuata con la prioritaria finalità di conservare le seguenti specie animali:
- Osmoderma eremita;
- Cerambyx cerdo;
- Lycaena dispar;
- Triturus carnifex;
- Pseudepidalea viridis;
- Rana dalmatina;
- Pelophylax lessonae;
- Hyla intermedia;
- Emys orbicularis;
- Hierophis viridiflavus;
- Accipiter nisus;
- Falco subbuteo:
- Otus scops;
- Asio otus.
  - 4. Nel territorio dell'Area di Riequilibrio Ecologico devono essere possibilmente eradicate e, comunque, contrastate efficacemente, le seguenti specie esotiche visto il loro elevato potere invasivo:
  - Ailanthus altissima;
  - Robina pseudoacacia;
  - Vitis sp. (aestivalis, riparia, rupestris, ecc.) (vite americana);
  - Ligustrum sinense, L. lucidum;
  - Lonicera japonica;
  - Solidago gigantea, S. canadensis;
  - Procambarus clarkii;
  - Myocastor coypus.
  - 5. Nel territorio dell'Area di Riequilibrio Ecologico possono essere controllate numericamente le seguenti specie animali qualora comportino squilibri ambientali, dietro parere vincolante della Provincia di Ravenna e dell'ISPRA:
  - Pica pica;
  - Phasianus colchicus.

# Articolo 10 Attività di Gestione

- 1. La gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico è attuata nel rispetto di quanto stabilito dall'atto istitutivo dell'ARE, con i seguenti vincoli inderogabili:
- a) le attività di sfalcio e controllo della vegetazione erbacea devono avvenire tra il 10 agosto e il 20 febbraio (compreso lo sfalcio dell'erba nel fosso di confine a est da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale);

- b) le attività di gestione forestale devono avvenire tra il 1 novembre e il 31 gennaio;
- c) le attività di movimento terra devono essere eseguite tra il 1 agosto e 31 ottobre;
- d) non devono essere effettuate brusche variazioni del livello idrico negli stagni;
- e) le attività di manutenzione dell'edificio rurale devono essere eseguite tra il 1 novembre e il 15 marzo;
- f) gli interventi di manutenzione di sentieri e strutture per la visita devono essere eseguite di norma tra il 15 luglio e il 28 febbraio, e comunque nel rispetto delle peculiarità naturalistiche dell'Area.
- 2. Le attività di promozione della conoscenza dell'Area di Riequilibrio Ecologico mediante visite didattiche, pubblicazioni, eventi, mostre, ricerca scientifica, monitoraggio triennale delle specie vegetali e animali indicatrici e di interesse comunitario, interventi necessari alla conservazione del biotopo e degli habitat e specie, devono essere concordate/autorizzate dall'Ente Gestore sentito il Comune di Bagnacavallo.

#### Articolo 11 Pianificazione

Per la pianificazione del territorio compreso nell'ARE, si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale di cui alla L.R. 20/2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005 e di quelli dettati dalla provincia attraverso l'atto istitutivo.

# Articolo 12 Vigilanza

- 1. Salvo quanto ulteriormente previsto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza del presente Regolamento, le forze di polizia secondo le rispettive competenze, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione vigente.
- 2. E' possibile avvalersi dei gruppi di volontariato regolarmente costituiti, mediante apposite convenzioni, nelle forme consentite dall'ordinamento vigente.

## Art. 13 Misure di incentivazione

Misure di incentivazione, sostegno e promozione ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi gestionali approvati, potranno essere previste con apposito atto, a valere anche per le aree agricole esterne all'A.R.E. e ricomprese nell'area di rispetto del PSC.

## PARTE QUARTA: FRUIZIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

## Articolo 14 Accessibilità e attività

- 1. All'interno dell'Area di Riequilibrio Ecologico è ammessa la visita in forma libera, dalla primavera all'autunno, nei giorni e negli orari stabiliti di anno in anno, esclusivamente lungo i sentieri esistenti.
- 2. Sono, in generale, vietati:
- l'accesso al di fuori dei sentieri esistenti e segnalati;
- l'accesso lungo i sentieri con qualsiasi mezzo a motore, a pedali, ecc. Vi possono circolare esclusivamente i mezzi utilizzati dal gestore per ogni attività;
- il campeggio, in ogni forma;
- la balneazione;
- l'introduzione di cani e di altri animali domestici, salvo specifica autorizzazione;
- la caccia e la pesca;

- la raccolta di legna a terra, frutti del sottobosco e tartufi, l'asportazione di lettiera e l'asportazione e la cattura di qualsiasi esemplare vivo o morto, o parte di esso, di specie animale e vegetale;
- l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuti (incluso mozziconi di sigarette e sigari);
- fumare entro l'area protetta;
- accendere fuochi;
- la produzione di suoni e rumori molesti;
- la realizzazione di attività sportive e ludiche inclusi l'involo di aquiloni, l'orienteering e i giochi di guerra simulata;
- l'accesso libero in orari notturni.

# Articolo 15 Visite guidate e fruizione dell'area

- 1. Le visite guidate sono organizzate direttamente dall'Ente gestore dell'Area di Riequilibrio Ecologico, nei limiti di cui al precedente articolo 14. Eventuali visite guidate organizzate da soggetti diversi devono essere preventivamente autorizzate sentito il Comune di Bagnacavallo, comunque nei limiti di cui al precedente articolo 14.
- 2. Le visite guidate possono essere effettuate per gruppi di un massimo di 50 persone, e comunque in un numero di persone compatibile con le esigenze dall'Area e a discrezione dell'Ente gestore.
- 3. I visitatori devono essere adeguatamente equipaggiati per la frequentazione dell'area (abiti e scarpe idonei al luogo). Il gestore è sollevato da ogni responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

#### PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Articolo 16 Sanzioni Amministrative

- 1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e le sanzioni penali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ed alle altre leggi vigenti e nel rispetto della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, a chiunque violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
- 2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
- a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
- b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
- c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività (inclusa l'asportazione di legna a terra, frutti del sottobosco, tartufi, nonché sfalcio e lavori di gestione in periodi non ammessi dall'art. 10), opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
- d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
- e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

- f) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE e s.m.i..
- 3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 deve sempre essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa in pristino entro un congruo termine, si procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
- 4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
- 5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
- 6. All'Ente gestore compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
- 7. I proventi delle sanzioni spettano al Comune di Bagnacavallo, che li reinveste nella gestione e valorizzazione dell'Area di Riequilibrio Ecologico.
- 8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 della L.R. 6/2005, trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).